

Francesca Malzani

LE DIMENSIONI DELLA DIGNITÀ NEL LAVORO CARCERARIO



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-2416-5

ISBN/EAN 978-88-921-7470-2 (ebook - pdf)

ISSN 2785-5430

La pubblicazione di questo volume è stata subordinata alla valutazione positiva espressa da due docenti esterni, anonimi, sorteggiati dalla Direzione scientifica all'interno del Comitato editoriale permanente, secondo il modello della "revisione fra pari in doppio cieco". I relativi giudizi sono conservati a cura della Direzione scientifica.

Il presente volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

pag.

CAPITOLO I

LA DIGNITÀ NEI SISTEMI TOTALIZZANTI

1. Il carcere come formazione sociale	1
1.1. La dignità fuori e dentro il carcere	8
2. Funzione della pena e dignità della persona. Diritti sospesi?	14
2.1. L'integrità fisica e la salute	21
2.2. L'affettività	33

CAPITOLO II

LA DIGNITÀ ATTRAVERSO IL LAVORO

1. Il lavoro al centro del trattamento	43
2. L'applicazione della disciplina lavoristica	54
2.1. Le forme del lavoro carcerario	63
3. La corresponsività nel lavoro carcerario	67
3.1. La riduzione della retribuzione: una nuova gabbia salariale	73
4. La funzione sociale della retribuzione: lavoro carcerario e salario minimo	81
4.1. La proposta di direttiva europea sui salari minimi adeguati	88

CAPITOLO III

LA DIGNITÀ E LA SOLIDARIETÀ. IMPRENDITORIA SOCIALE E TUTELE NEL MERCATO

1. La legge Smuraglia	95
1.1. La retribuzione	101
2. Le sfide dell'impresa sociale	103
3. L'approccio di <i>workfare</i>	111
4. La centralità delle politiche attive	119

	<i>pag.</i>
4.1. La formazione professionale	127
4.2. I tirocini	131
5. Il <i>diversity manager</i>	136

CAPITOLO IV

LA DIGNITÀ NELLA LOTTA ALLA POVERTÀ

1. Le dimensioni della povertà	143
2. Il Reddito di cittadinanza	150
2.1. L'esclusione dei detenuti	157
3. L'indennità di disoccupazione	161
3.1. La questione della Naspi per i lavoratori-detenuti	165
 <i>Osservazioni conclusive</i>	 175
 <i>Bibliografia</i>	 179
 <i>Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie</i>	 197

CAPITOLO I

LA DIGNITÀ NEI SISTEMI TOTALIZZANTI

SOMMARIO: 1. Il carcere come formazione sociale. – 1.1. La dignità fuori e dentro il carcere. – 2. Funzione della pena e dignità della persona. Diritti sospesi? – 2.1. L'integrità fisica e la salute. – 2.2. L'affettività.

1. Il carcere come formazione sociale

In un saggio del 1976 Neppi Modona definiva il carcere una formazione sociale in cui si svolge la personalità dei detenuti, grazie alle norme contenute negli artt. 2 e 27, comma 3, della Costituzione¹.

L'art. 2 «racchiude in sé l'intero progetto costituzionale»² tramite i due poli della *inviolabilità* dei diritti e della *solidarietà* politica, economica e sociale; una sorta di ponte naturale che ci conduce dal riconoscimento della matrice democratica della nostra Repubblica (art. 1) all'inveramento del principio di eguaglianza sostanziale e alla realizzazione della persona in tutti i contesti della società civile (art. 3).

L'art. 27, comma 3, affonda le sue radici nei diritti inviolabili garantiti dalla Carta, mette al bando le pene che si pongano in contrasto con il senso di umanità e sancisce che le medesime debbano tendere alla rieducazione del condannato.

La norma è stata frutto di un acceso dibattito svoltosi nei lavori preparatori e nell'Assemblea costituente: se fu, infatti, pacifica l'istanza di umanizzazione della pena, meno lineare fu l'accogliamen-

¹ G. NEPPI MODONA, *Formazione sociale carceraria e democrazia partecipativa*, in *PD*, 1976, p. 173 ss.

² M. FIORAVANTI, *Art. 2*, Carocci, Roma, 2018, p. 15.

to della parte proattiva evocata dalla rieducazione «in ragione delle implicazioni, giuridiche e filosofico-valoriali, sottese all'assunzione delle diverse posizioni possibili»³. Le funzioni retributiva (compensazione del male commesso), satisfattoria e general-preventiva (deterrenza, esempio e soddisfazione per i consociati) della pena restavano, per molti, preponderanti e ad esse si aggiungeva quella special-preventiva volta a neutralizzare la pericolosità sociale del singolo e a evitare la reiterazione di condotte delittuose⁴. Al contrario, la funzione di emenda (tacciata di ingenuità) si intravedeva solo sullo sfondo del ragionamento, quasi fosse un collario eventuale e foriero, addirittura, secondo Bettiol – che pur riconosceva le nobili intenzioni del principio rieducativo e l'opportunità di «imprimere un carattere più umano all'esecuzione penale» – di «pericolosi equivoci» di interpretazione sulla sua portata⁵.

Il principio rieducativo – offuscato in sede costituente da quello retributivo (Scuola classica) e general preventivo (Scuola positiva)⁶ – viene, quindi, recuperato dalla dottrina solo in un secondo tempo, seppur con altalenante effettività dovuta al prevalere di logiche securitarie e custodialistiche. La sua attuazione, in teoria facilitata dagli strumenti trattamentali delineati nell'art. 15, l. n. 354/1975 (d'ora in poi, ordinamento penitenziario: o.p.), ed enfatizzata dalla novella del 2018, si intreccia con esercizi di democrazia partecipativa.

La riforma del 1975 ha, infatti, canalizzato lo svolgimento della personalità dei detenuti, e la tutela della loro dignità, verso libertà collettive e attività comuni, fortemente invise alla disciplina degli anni Trenta, al fine di «facilitare il graduale ripristino dello strappo fra individuo e società»⁷ consumatosi con il reato.

³ A. AVERARDI, *La Costituzione «dimenticata». La funzione rieducativa della pena*, in *RTDP*, n. 1, 2021, p. 145 ss., che ricostruisce le articolate posizioni in sede di prima sotto-commissione e in Assemblea.

⁴ G. BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 1982, p. 725 ss.

⁵ E.A. BERNABELI, *Il problema della pena nel codice, nella Costituzione e nel progetto preliminare di riforma*, in *GP*, vol. 56, I, 1951, p. 104.

⁶ M. D'AMICO, *Commento all'art. 27 Cost.*, in A. CELOTTO, R. BIFULCO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, p. 563 ss.

⁷ T. GUARNIER, *Libertà collettive e detenzione penale*, in M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p. 165.

Strappo che spesso rimanda a pregresse situazioni di emarginazione e disagio.

I sociologi hanno riscontrato da tempo un nesso tra svantaggio sociale e criminalità e la «matrice classista e discriminatoria dei processi sanzionatori formali e informali»⁸, che contribuiscono ad alimentare nell'immaginario collettivo alcune stereotipizzazioni, come sovente avviene nei confronti di cittadini stranieri quando si accoglie l'automatismo tra straniero=delinquente veicolato da un uso strumentale della comunicazione mediatica⁹.

I diritti dei detenuti enunciati dalla riforma sono, innanzitutto, riconducibili alla riunione e aggregazione, alla manifestazione del pensiero, alla professione del culto, allo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali. La partecipazione alla vita carceraria si dipana nell'articolato della legge prevedendo forme di rappresentanza, sebbene per sorteggio (servizio mensa: art. 9 o.p.; servizio biblioteca: art. 12 o.p.; attività culturali, ricreative e sportive: art. 27 o.p.), anche con attenzione al genere¹⁰. Un'altra interessante applicazione è costituita dalla presenza di un detenuto in seno alla Commissione che redige le graduatorie e predispose l'assegnazione al lavoro (art. 20, comma 6, o.p.)¹¹.

L'esercizio di libertà collettive e di democrazia partecipativa è funzionale a un modello rieducativo in cui il «detenuto si fa soggetto attivo, partecipe e responsabile»¹² e che vede nel lavoro, mo-

⁸ A. SBRACCIA, *Svantaggio sociale e adattamenti devianti*, in A. SBRACCIA, F. VIANELLO (a cura di), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 85.

⁹ In generale, sul ruolo dei media, C. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed 'effetti penali' dei media)*, in *RIDPP*, 2006, p. 495.

¹⁰ L'art. 31 o.p. prevede, infatti, che negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprenda anche una detenuta o internata.

¹¹ La Commissione è composta dalla Direzione o da un dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza, dai responsabili dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna (Uepe), dal direttore del Centro per l'impiego (o un suo delegato), da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello territoriale e, senza poteri deliberativo, da un rappresentante dei detenuti e degli internati (comma 6).

¹² T. GUARNIER, *Libertà collettive e detenzione penale*, cit., p. 168, che richiama l'art. 1, comma 1, o.p. secondo cui il trattamento penitenziario «si conforma a

mento essenziale del trattamento, la sua massima consacrazione. Più che mai vivida risulta l'immagine della liberazione dal bisogno attraverso il lavoro, e il reddito che ne deriva¹³; bisogno che in carcere assume una valenza ulteriore di impiego proficuo del tempo, di acquisizione di professionalità, di riaffermazione della dignità della persona, di costruzione di un progetto di reinserimento.

I detenuti sono soggetti vulnerabili, a prescindere dalle concrete dinamiche della vita carceraria. Se è vero che la vulnerabilità viene oggi intesa come categoria bidimensionale (*permanente*: costitutiva; *situazionale*: associata a un contesto)¹⁴ essa è anche definita, come avviene per la povertà (*infra* Cap. III, § 1), per sottrazione (*lack of*): mancanza di potere, autonomia, istruzione, cultura, relazioni, censo o – nel caso del carcere – libertà, che può combinarsi con alcuni degli altri elementi citati.

Si tratta di un fenomeno insito nella condizione umana e connesso a caratteristiche biologiche, personali, sociali, che può minare la capacità di autodeterminazione e la piena integrazione ed esporre a rischi di discriminazioni, che si amplificano nella detenzione. Il trattamento serve a ricucire lo strappo con la società e a ridurre la vulnerabilità, ma ciò è possibile solo se la dignità della persona è rimessa al centro del percorso di rieducazione e di emancipazione dal passato.

Nel trattamento si rinviene un punto di contatto tra «teorie della dotazione», che considerano la dignità una condizione originaria e ineliminabile dell'essere umano, e «teorie della prestazione», secondo cui la dignità si conquista con l'agire (che si può, quindi, perdere e riacquistare). L'accostamento delle due visioni – nel percorso rieducativo/trattamentale e, come si dirà, nel lavoro carcerario – non solo restituisce alla dignità (dei reclusi) pienezza di significato e di potenzialità ma agevola la sua proiezione dalla dimensione individuale a quella sociale/relazionale.

In tal modo la dignità si conferma bussola per governare le trasformazioni politiche, sociali ed economiche e, al contempo, as-

modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione».

¹³ C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Dir. lav.*, vol. XXVIII, 1954, p. 172.

¹⁴ S. ZULLO, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra «pretese di giustizia» e «pretese di diritto»*. Alcune considerazioni critiche, in *PD.*, n. 3, 2016, p. 477.

sume un profilo normativo (c.d. positivizzazione giuridica della dignità)¹⁵ da cui derivano doveri di riconoscimento, responsabilità e tutela dei diritti¹⁶; la «curvatura giuridica» della dignità fa sì che ad essa si guardi come a un concetto in grado di «ripristinare normativamente»¹⁷ la centralità del valore della persona, che permane durante la detenzione e richiede persino un più attento monitoraggio.

La Corte Costituzionale, a partire dagli anni Settanta¹⁸, si è pronunciata più volte sul valore euristico del principio rieducativo nella fase dell'esecuzione penale¹⁹, definito «patrimonio della cultura giuridica europea, in stretta connessione con il “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra»²⁰.

¹⁵ G. ZACCARIA, *Alcune dimensioni della dignità umana*, Relazione al Convegno *La dignità “del” e “nel” lavoro*, Venezia, 9 giugno 2022.

¹⁶ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, *passim* e p. 16 dove afferma che «il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo è oggi non tanto quello di *giustificarli*, quanto quello di *proteggerli*. È un problema non filosofico ma politico».

¹⁷ C. SCOGNAMIGLIO, *Dignità dell'uomo e tutela della personalità*, in *Giustizia Civile.com*, n. 1, 2014.

¹⁸ Corte Cost. 4 luglio 1974, n. 204 che, in tema di libertà condizionata, sottolineava la necessità di verificare l'assolvimento del fine rieducativo della pena espiata. Le pronunce precedenti rivelavano, al contrario, un atteggiamento di ridimensionamento del valore del principio rieducativo: Corte Cost. 4 febbraio 1966, n. 12, in *Giur. Cost.*, 1966, p. 143, secondo cui «la rieducazione del condannato rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio», Corte Cost. 19 dicembre 1973, n. 179, *Giur. Cost.*, 1973, p. 2392, ribadiva che «la finalità di rieducazione va temperata con il carattere afflittivo ed intimidatorio della pena».

¹⁹ Al contrario, nel sindacato sulle misure edittali delle pene il principio in oggetto non è stato valorizzato dalla Consulta, a fronte della difficoltà – in sede di definizione della fattispecie generale e astratta – di tener conto di elementi che non possono prescindere dalla personalità del condannato, come ricorda A. TOSCANO, *La funzione della pena e le garanzie dei diritti costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 143 ss. In senso parzialmente difforme, Corte Cost. 17 luglio 2002, n. 354, sull'illegittimità costituzionale dell'art. 688 c.p., laddove quella che era una aggravante speciale (l'aver riportato pregressa condanna anche per reato diverso) – a seguito di depenalizzazione della prima parte della norma (manifesta ubriachezza in luogo pubblico) – diviene una fattispecie autonoma che vanifica la finalità rieducativa sottesa alla precedente condanna. In questo caso, quindi, il principio viene assunto a criterio di politica legislativa e criminale.

²⁰ Corte Cost. 2 luglio 1990, n. 313.

La Corte ha parlato di una «necessità costituzionale» della rieducazione, che «lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»²¹.

La «radicale svolta» della Corte si situa negli anni Novanta²², quando si inizia a discutere non solo di poli-funzione della pena ma anche di diritti dei detenuti²³, proprio grazie all'opera maieutica del giudice delle leggi che rinviene nelle pieghe del dettato costituzionale il raccordo e il completamento di quanto sancito dall'ordinamento penitenziario, avvalendosi di pronunce interpretative di rigetto e additive di principio²⁴.

La Consulta ha, così, affermato l'esistenza di un *diritto* alla rieducazione e alla realizzazione della personalità del detenuto che deve trovare nella legge «una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale»²⁵.

La rieducazione perde, pertanto, il carattere accessorio rispetto alla finalità retributiva – al limite della redenzione/espiazione²⁶ – e diviene, al contrario, funzione della pena²⁷, intesa come reinserimento sociale/risocializzazione o come «riacquisizione di un atteggiamento positivo verso i beni giuridici penalmente tutelati la cui carente interiorizzazione è implicita nella commissione del reato»²⁸.

²¹ *Ibidem*, punto 8 motiv.

²² M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *Riv. AIC*, n. 3, 2016, p. 6.

²³ L'art. 4 o.p. prevede espressamente che «i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale».

²⁴ M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, cit., p. 15 ss.

²⁵ Corte Cost. 5 dicembre 1997, n. 376.

²⁶ G. VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione*, in *Rass. penit. crim.*, 1982, p. 444 ss.

²⁷ *Idem*, pp. 459-460.

²⁸ V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Crit. Dir.*, 2009, p. 180, con specifico riferimento ai reati dei c.d. colletti bianchi.

In tale scenario, il trattamento penitenziario si configura quale vera e propria posizione giuridica soggettiva per il detenuto, declinazione del «diritto alla rieducazione», cui corrisponde «un obbligo di fare per l'Amministrazione penitenziaria»²⁹. Il trattamento deve, pertanto, essere individualizzato ovvero rispondere ai particolari bisogni di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale (art. 13 o.p.), così come le misure alternative possono costituire un valido percorso di re-ingresso nella società civile (artt. 47 ss. o.p.).

Sebbene tali obiettivi siano stati compromessi, negli anni, dal sovraffollamento degli istituti³⁰, dalla carenza di spazi idonei e dalla penuria di risorse investite sul personale incaricato della gestione di progettualità di medio-lungo periodo (educatori e assistenti sociali: art. 80 o.p.; assistenti volontari: art. 78 o.p.)³¹, non va dimenticata la circolarità (viziosa) tra dette carenze sistemiche e i tassi di recidiva che vengono abbattuti laddove durante la detenzione si svolga attività lavorativa o, comunque, si acceda ad altre forme trattamentali improntate alla valorizzazione della persona³².

Ritorna, quindi, in modo prepotente l'appello ad assicurare la dignità “della” e “nella” detenzione; la Relazione annuale presentata al Parlamento dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, nel giugno 2022, è stata incentrata sull'importanza di dare qualità al tempo trascorso in carcere «per conoscere la persona, per capirne i bisogni e per elaborare un programma di percorso rieducativo».

²⁹ Per alcune anticipazioni in sede di legittimità, cfr. Cass. Pen. 24 marzo 1982, in *Rass. penit. crim.*, 1983, p. 872 ss.; Cass. Pen. 29 marzo 1985, in *CP*, 1986, p. 1178 ss.

³⁰ G. NEPPI MODONA, voce *Ordinamento penitenziario*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. IX, 1995, p. 41 ss.

³¹ L'art. 17 o.p. valorizza, inoltre, la partecipazione di soggetti esterni all'azione rieducativa; si pensi all'attività svolta dalle associazioni di volontariato e dalla cooperazione sociale (*infra* Cap. III).

³² AA.VV., *Al centesimo catenaccio. 40 anni di ordinamento penitenziario*, in *Quest. Giust.*, n. 2, 2015, per una riflessione sul riconoscimento del carcere come luogo di esercizio dei diritti.